



## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA A VALERE PER LA SOCIETA' TAMBURINI

### Articolo 01 - SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE e VALIDITA'

- 01.01 - Scopo delle presenti **Condizioni di Acquisto e conto lavorazione** (qui di seguito definite **CGF**) è quello di stabilire, in via generale (ma comunque conforme al vigente Ordinamento Giuridico Italiano), le regole alle quali assoggettare tutti gli acquisti e di conto lavoro effettuati dalla Società **TAMBURINI s.r.l.** (qui di seguito definita **TAMBURINI**).
- 01.02 - Le presenti **CGF** si applicano a tutti gli *Ordini di Acquisto* e di *conto lavoro* (qui di seguito definite **merci e lavorazioni**) i quali vengano emessi da parte di **TAMBURINI** verso un qualsiasi Venditore o terzista dei medesimi (qui di seguito definito **Fornitore**).
- 01.03 - La validità delle presenti **CGF** fra le **Parti** (e la relativa nascita di un rapporto contrattuale fra le stesse) è subordinata all'accettazione delle medesime da parte del singolo **Fornitore** coinvolto (accettazione la quale deve essere dimostrata mediante restituzione a **TAMBURINI** di una copia delle presenti **CGF**, debitamente *controfirmata per accettazione*, da un Rappresentante del **Fornitore** munito di adeguati poteri). Una volta accettate dal **Fornitore**, le presenti **CGF** (anche se emendate e/o integrate) costituiscono il **Contratto** fra le **Parti**.
- 01.05 - Le presenti **CGF** saranno integrate, ove possibile o necessario, da specifici capitolati tecnici di fornitura o conto lavorazione, disegni tecnici o specifiche indicate negli ordini che potranno disciplinare le modalità di esecuzione degli ordini o del collaudo di merci o lavorazioni.
- 01.05 - Le condizioni di acquisto **TAMBURINI** si intendono accettate tacitamente se il fornitore non le contesta entro 15 giorni dalla data dell'ordine, a mezzo di lettera raccomandata.

### Articolo 02 - CODIFICA DELLE MERCI CONTEMPLATE DA UN ORDINE DI FORNITURA

- 02.01 - Tutte le **Merci** richieste da **TAMBURINI** ad un qualsiasi **Fornitore** (mediante l'emissione di un appropriato *Ordine di Acquisto*) saranno codificate utilizzando i *codici interni TAMBURINI*, una breve descrizione dell'articolo, in aggiunta se disponibile, il codice del produttore o fornitore dedotte.
- 02.02 - Tutte le **Lavorazioni** richieste da **TAMBURINI** ad un qualsiasi **Fornitore** (mediante l'emissione di un appropriato *Ordine di Acquisto* o *Documento di trasporto di conto lavorazione*) saranno codificate utilizzando i *codici interni TAMBURINI*, una breve descrizione della lavorazione richiesta e in aggiunta se disponibile, il riferimento a capitolato di conto lavoro redatto separatamente tra le parti e riferimenti del terzista se concordati tra le parti.
- 02.03 - Il prezzo si intende incluso di imballaggio e di ogni costo, rischio o profitto connesso all'esecuzione dell'ordine, ogni maggiore onere sarà a carico del fornitore.
- 02.04 - Nel caso di ordini di acquisto o lavorazioni senza prezzi di riferimento contenenti solo prezzi indicativi, **TAMBURINI** si riserva il diritto di accettare i prezzi a seguito del ricevimento della relativa conferma d'ordine e comunque previo accordi scritto precedente all'emissione della fatturazione.
- 02.05 - Il fornitore sarà considerato esclusivamente responsabile per ogni spesa extra dovuta ad imballaggio, numerazione o etichettatura incorretta o incompleta sul bene o nei documenti correlati.

### Articolo 03 - CONFERMA D'ORDINE, ACCETTAZIONE, DOCUMENTO DI TRASPORTO, FATTURAZIONE e EXPEDITING.

- 03.01 - Le condizioni di fornitura esplicitate nell'ordine di fornitura o conto lavoro e con essi anche eventuali capitolati emessi per lavorazioni di cui vi è fatto riferimento nel documento o che si aggiungono ad esso si intendono accettate se il fornitore non le contesta entro 2 giorni dalla data dell'ordine a mezzo di mail con invio di lettera su carta intestata con apposti timbro e firma del legale rappresentante o, in alternativa, tramite lettera raccomandata.  
Tutte le condizioni contenute nelle offerte dei fornitori o nelle accettazioni dell'ordine o in qualsiasi comunicazione successiva all'emissione dell'ordine non sono valide fino al momento



in cui non siano da noi esplicitamente accettate per iscritto. Tutti i prezzi si intendono franco sede TAMBURINI.

- 03.02 - Il **Fornitore** è tenuto a confermare (tramite apposito documento definito Conferma d'Ordine) gli ordini di fornitura o conto lavoro ricevuti da **TAMBURINI** (utilizzando la codifica **TAMBURINI** oppure la propria. In questo secondo caso, tuttavia, il **Fornitore** è tenuto ad indicare, accanto ai propri codici, anche la codifica utilizzata da **TAMBURINI**) oltre che i riferimenti del “**numero d’ordine**”, quanto indicato nel campo “**Rif:Est.:**” e la “**DIVISIONE INTERNA**” dettagliata nella testata del documento. Nel caso il fornitore non abbia una conferma d'ordine potrà dare conferma con accettazione a timbro dell'ordine stesso. Nel caso il fornitore non dia replica entro due giorni dell'invio dell'ordine di acquisto o conto lavoro, lo stesso verrà considerato accettato in tutte le sue parti compresi eventuali riferimenti esterni o allegati ad esso.
- 03.03 - Nel caso di consegne anticipate e non concordate con aggiornamento dell'ordine, i termini di pagamento decorreranno dalla data di consegna prevista nell'ordine stesso.
- 03.04 - Qualora i quantitativi consegnati siano superiori rispetto all'ordine di approvvigionamento sarà facoltà dell'ufficio acquisti accettare o meno il quantitativo in eccedenza se accompagnato da un costo.
- 03.05 - Accettazione delle merci; Non verranno accettati materiali senza bolla di accompagnamento complete degli stessi riferimenti richiesti per la conferma d'ordine oltre che la quantità delle merci consegnate e se richiesti i relativi certificati che sono parte integrante dell'ordine. L'Accettazione delle **Merci** non implica la rinuncia, da parte di **TAMBURINI**, al diritto di denuncia dei Vizi anche occulti eventualmente scoperti in un momento successivo alla consegna delle **Merci** stesse.
- 03.06 - Il fornitore accetta e consente che, durante l'esecuzione dell'ordine, TAMBURINI avrà il diritto di accedere agli stabilimenti del fornitore e dei suoi eventuali subappaltanti, al fine di verificare il processo di produzione o per fornire speciali istruzioni, nonché per controllare o testare i beni, utilizzando gli strumenti di controllo e di verifica avvalendosi anche del personale di quest'ultimo. Tali ispezioni non riducono in alcun caso la responsabilità del fornitore.
- 03.07 - La Fatturazione delle **Merci** contemplate da ogni singolo *Ordine di Acquisto* (o, se del caso, da un gruppo di *Ordini di Acquisto* omogenei), potrà avvenire solo una volta che **TAMBURINI** abbia manifestato la propria *Accettazione* delle **Merci** medesime. Detta *Accettazione* si manifesta mediante la presa in consegna delle **Merci** e senza che **TAMBURINI** abbia sollevato alcuna eccezione di NON CONFORMITA' relativamente alle medesime. L'Accettazione delle **Merci** non implica la rinuncia, da parte di **TAMBURINI**, al diritto di denuncia dei Vizi anche occulti eventualmente scoperti in un momento successivo alla consegna delle **Merci** stesse. La fatturazione delle merci è accettata con date di emissione mensili o quindicinali per avere tempistiche idonee nelle operazioni di verifica.

#### **Articolo 04 - TERMINI DI CONSEGNA, RITARDI e PREZZI.**

- 04.01 - I *Termini di Consegna* delle **Merci** verranno indicati, da parte di **TAMBURINI** in forma chiara ed inequivocabile, sul proprio *Ordine di Acquisto*. Qualora il **Fornitore** non fosse in grado di rispettare detti *Termini*, questi sarà tenuto a concordare con **TAMBURINI** un nuovo calendario di consegna entro **2** giorni dalla data di ricevimento dell'*Ordine di Acquisto* originario per eventuale conferma da parte di TAMBURINI.
- 04.01 - Il mancato rispetto dei tempi, delle date e delle modalità di consegna legittima TAMBURINI alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni danno, spesa, costo ed onere.
- 04.02 - Le **Parti** si danno atto e convengono che, in caso di richiesta di danni da parte di **TAMBURINI** verso il **Fornitore** con contestuale esistenza di un diritto, da parte del **Fornitore** verso **TAMBURINI**, al pagamento di somme, si potrà dare luogo ad una compensazione volontaria fra la penalità ed i diritti al pagamento maturati dal **Fornitore** (ex art. 1252 c.c.).
- 04.03 - Si noti che, nel caso in cui i *Termini di Consegna* non dovessero essere indicati sull'*Ordine di Acquisto* **TAMBURINI**, le **Parti** si danno atto e convengono che la consegna delle **Merci** dovrà essere effettuata “*al più presto possibile*”.



## Articolo 05 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE PER VIZI DELLE MERCI, GARANZIA e SUBAPPALTO.

- 05.01 - Il **Fornitore** garantisce che le **Merci** costituenti oggetto di fornitura sono conformi a quanto da egli stesso assicurato mediante la *Dichiarazione di Conformità* del costruttore oppure a quanto richiesto nell'*Ordine di Acquisto TAMBURINI* e di tutto il materiale che lo accompagna come disegni e immagini che direttamente o indirettamente fanno riferimento al codice indicato nel documento. In caso le **MERCI** siano oggetto di conto lavoro oltre al materiale accompagnatorio sopra indicato, se presente, per le lavorazioni indicate è necessario operare la verifica con i CAPITOLATI emessi.
- TAMBURINI**, dal canto proprio (e nonostante detta garanzia del **Fornitore**) si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli che riterrà necessari, ivi compresi quelli condotti direttamente presso il **Fornitore** che nell'accettare l'ordine o il conto lavoro si rende disponibile su richiesta TAMBURINI per expediting presso loro sede anche senza preavviso.
- Le parti non conformi dovranno pervenire al committente opportunamente segnalate e con le causali di scarto.
- 05.02 - Ogni inizio fornitura di conto lavoro per un particolare nuovo o nuovo trattamento deve essere necessariamente preceduto da campionatura che deve pervenire al collaudo accettazione arrivi corredato dalla documentazione tecnica o C.Q.C, la fornitura non può iniziare senza il benestare scritto da parte del committente. Il pagamento di eventuali attrezzature è subordinato all'esito positivo della campionatura di benestare.
- 05.03 - **TAMBURINI**, qualora le Merci dovessero risultare difettose/Non Conformi si riserva la facoltà di:
- chiedere al **Fornitore** di rimettere in condizioni di "utilizzabilità", a cura e spese di quest'ultimo, le Merci difettose/NON Conformi mediante post-trattamento (cd. *Reso per Riparazione*)
  - rendere la merce e chiedere al **Fornitore** una fornitura supplementare (cd. *Reso per Sostituzione*).
  - rendere la **Merce** (qualora possibile) e richiedere al **Fornitore** l'accredito di quanto già eventualmente da lui fatturato.
  - rendere la **Merce** (qualora possibile) e richiedere al **Fornitore** l'accredito di quanto già eventualmente da lui fatturato più una penale pari al danno provocato dall'impiego di tale merce difettosa/Non conforme ovvero dalla perdita di opportunità commerciale.
  -
- 05.04 - Queste opzioni (nonché la relativa "*Denuncia di Vizio*") potranno essere esercitata da **TAMBURINI** entro **15** giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle **Merci**. Per notificazione di non conformità non vale quindi nei confronti di TAMBURINI il dettato dell'art. 1945 del C.C.
- 05.05 - Qualora il **Fornitore** non dovesse dare luogo a post-trattamento né procedere alla fornitura supplementare entro i termini concordati, **TAMBURINI** potrà rivolgersi ad un Terzo per l'eliminazione del difetto o per l'ottenimento di una fornitura supplementare CONFORME alle specifiche, accollando tutte le spese derivanti da queste operazioni al **Fornitore** inadempiente. Resta inteso che il summenzionato termine di **15** giorni lavorativi per l'effettuazione della *Denuncia di Vizio* avrà decorrenza, per tutti i vizi i quali non siano riscontrabili all'atto della presa in consegna delle **Merci** da parte del personale **TAMBURINI** (cd. "*Vizi Occulti*"), a partire dal momento in cui tali vizi siano stati individuati (p.e.: durante il Ciclo di Lavorazione del **prodotto TAMBURINI** oppure nel caso in cui la loro scoperta avvenga – per il caso di **Merci INCORPORATE** nel **prodotto TAMBURINI** – ad opera del Cliente finale).
- 05.06 - Le **Parti** si danno atto e convengono che la Garanzia prestata dal **Fornitore** sulle proprie **Merci** avrà un'estensione massima di **12** mesi a decorrere dalla data di completamento della fornitura (e, nel caso di fornitura divisa in più "partite", dalla data di consegna dell'ultima "partita") ai quali potrà essere aggiunto un ulteriore periodo di **6** mesi (nel caso di scoperta di Vizi Occulti).
- 05.07 - Il fornitore non può cedere e/o trasferire in subappalto, neppure a titolo gratuito, totalmente o parziale, l'ordine di fornitura o conto lavoro, salvo espresso accordo scritto con TAMBURINI. In tale caso, il fornitore si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal subappalto nei confronti della società subappaltatrice, tendo quindi indenne da qualsivoglia pretesa di pagamento, di indennizzo e/o risarcimento TAMBURINI.



Se il fornitore è stato autorizzato a subappaltare la fornitura o il conto lavoro, totalmente o parzialmente, resterà responsabile per l'intero nei confronti di TAMBURINI e dovrà manlevare garantire e manlevare TAMBURINI da qualsiasi pretesa, diritto, azione e/o rivalsa da parte dei subappaltanti.

Il fornitore inoltre dichiara che i crediti maturati nei confronti di TAMBURINI non sono cedibili o comunque delegabili a terzi in ogni caso con qualsiasi forma giuridica.

#### **Articolo 06 - LUOGO DI CONSEGNA, IMBALLAGGIO e TRASPORTO.**

- 06.01 - Le **Merci**, se non diversamente indicato nell'*Ordine di Acquisto*, dovranno essere consegnate direttamente presso lo **Stabilimento TAMBURINI** situato in MAZZANO (BS) 25080, Via G. PASTORE n.6 facendo riferimento comunque al responsabile del magazzino che lo accetterà con riserva seguendo le procedure interne comunque anche in caso di chiarimenti ulteriori sulla fornitura stessa da accordare con responsabili di reparto.
- Giorni di riferimento merce, da Lunedì a Venerdì.
  - Orari di ricevimento merce 8.00/12.00 – 13.00/17.00
  -
- 06.02 - Il fornitore dovrà fornire i beni con un imballaggio adeguato, tenendo conto della natura dei beni e prendendo tutte le misure necessarie a proteggere i beni da intemperie, corrosione, incidenti di carico e scarico, condizioni di trasporto e di stoccaggio, vibrazioni shocks, ecc..
- 06.03 - Ove reso possibile dalla natura del bene, i beni dovranno essere impacchettati, imballati in modo che siano accettabili dagli usuali corrieri per la consegna alle migliori tariffe ed adeguate ad assicurare la consegna dei medesimi integri alla destinazione indicata.
- 06.04 - Nell'eventualità che al fornitore sia richiesto un imballaggio speciale, esso dovrà rispettare tutte le relative istruzioni fornite, se necessario anche per iscritto, da TAMBURINI.
- 06.05 - Il fornitore sarà considerato esclusivamente responsabile per ogni danno ai beni per qualsiasi spesa extra dovuta ad imballaggio, numerazione o etichettatura incorretta o incompleta sul bene o nei documenti correlati.
- 06.06 - Nessuna responsabilità verrà assunta da TAMBURINI per le merci inviate per errore anche se consegnate e tenute nei magazzini di TAMBURINI.

#### **Articolo 07 - CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO**

- 07.01 - Tutti i pagamenti dovuti da **TAMBURINI** a ciascun **Fornitore** saranno effettuati con pagamento concordato al momento della registrazione anagrafica del fornitore (il tutto fatte salve le eventuali condizioni particolari che potrebbero essere concordate fra le **Parti** al momento dell'emissione dell'*Ordine di Acquisto*). Non saranno ritenute valide diverse condizioni anche se emesse su conferma d'ordine all'infuori di una nuova revisione dell'ordine di acquisto.
- 07.02 - In caso di inadempienza ad una qualsiasi delle condizioni di fornitura, avremo il diritto di ritenere le somme dovute a qualsiasi titolo a tutela del risarcimento del danno in attesa della risoluzione della controversia.

#### **Articolo 08 – RISERVATEZZA e PROPRIETA' INTELLETTUALE**

- 08.01 - Ogni dato, disegno, macchinario, materiale o informazione fornito da TAMBURINI anche se riportante il marchio di suoi clienti, oppure messi a disposizione del fornitore ma pagati da TAMBURINI come parte del prezzo dei beni, saranno di proprietà esclusiva di TAMBURINI e saranno considerati informazioni riservate o confidenziali di TAMBURINI.
- 08.02 - Il fornitore si impegna in proprio e per i suoi dipendenti, collaboratori e subappaltatori a mantenere strettamente confidenziale tutto il materiale e le informazioni di cui il punto 08.01, nonché ogni altro materiale o informazione riservati, di proprietà di TAMBURINI, ricevute al fine dell'ordine di fornitura o conto lavoro.
- 08.03 - Ogni informazione pubblicitaria o comunicazione scritta concernente l'ordine di fornitura o lavorazione o i loro dettagli è soggetta al previo consenso scritto di TAMBURINI e in ogni caso potrà essere utilizzata ai soli fini dell'ordine.



- 08.04 - Non appena completato l'ordine di fornitura o lavorazione, il fornitore restituirà a TAMBURINI a prima sua richiesta, tutti i documenti, riservati o meno, attinenti all'ordine o lavorazione, senza poterne conservare copia, ad eccezione di quelli prescritti a norma di legge, salvo espresso accordo scritto.
- 08.05 - In difetto di quanto prescritto al presente articolo, TAMBURINI potrà risolvere l'ordine o la lavorazione di diritto, fatto salvo il risarcimento di ogni danno, spesa, costo o onere.
- 08.06 - Il fornitore garantisce che le forniture di beni o servizi oggetti di ordine di fornitura o lavorazione non violano alcun diritto di proprietà intellettuale ed industriale di terzi,
- 08.07 - Il fornitore dichiara in ogni caso di essere conforme alle normative vigenti in materia di proprietà intellettuale e di tenere TAMBURINI manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi pretesa eventualmente avanzata nei suoi confronti di terze parti.
- 08.08 - Qualora il terzo promuova un'azione quale quella descritta del presente articolo, il fornitore dovrà mettere TAMBURINI e il suo cliente finale nella condizione di continuare ad usare il prodotto ovvero, a scelta del fornitore, fornire un altro prodotto con funzionalità sostanzialmente e certificazione identiche a quelle previste nel prodotto oggetto di contestazione.
- 08.09 - Fermo restando quanto sopra, qualora un terzo agisca contro TAMBURINI ovvero contro il cliente finale del medesimo sostenendo che un prodotto fornito da TAMBURINI al cliente viola i suoi brevetti o i suoi diritti d'autore, il fornitore assumerà, a proprie spese, le difese di TAMBURINI sia del cliente finale di TAMBURINI medesimo sostenendone tutti i costi, i danni e le spese legali sostenute da TAMBURINI e/o dal suo cliente finale.

#### **Articolo 09 – CLAUSOLE AGGIUNTIVE PER I FORNITORI SETTORE AERONAUTICO e DIFESA**

- 09.01 - Se non già certificato in accordo alla norma EN-AS-JISQ-9100, il Fornitore metterà in atto tutti gli sforzi per acquisire detta certificazione.
- 09.02 - Il fornitore deve garantire la prevenzione di parti contraffatte.
- 09.03 - Ogni modifica all'organizzazione, ai processi, ai prodotti o ai servizi incluse le modifiche all'uso di subfornitori o ai siti produttivi afferenti all'ordine in essere, dovranno essere preventivamente concordati.
- 09.04 - In caso di subfornitura, il fornitore è tenuto a garantire il flow-down dei requisiti TAMBURINI.
- 09.05 - Il fornitore è tenuto a conservare e a rendere disponibile la documentazione afferente la fornitura per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di consegna.
- 09.06 - Il fornitore è incoraggiato a formare il proprio personale su argomenti relativi ai fattori umani, e considerare tali fattori nelle proprie procedure, al fine di minimizzare gli errori che, da questi, ne possono derivare.
- 09.07 - Il fornitore deve assicurare che i propri dipendenti abbiano la consapevolezza del:
- loro contributo alla conformità del prodotto e del servizio;
  - loro contributo alla sicurezza del prodotto;
  - importanza del comportamento etico.
- 09.08 - Gli ordini possono essere soggetti a controllo governativo, GQA (Assicurazione Qualità Governativa), applicabilità della clausola verrà comunicata su ordini e/o documenti di trasporto coinvolti.



- 09.09 - Il fornitore deve garantire il "diritto di accesso" ai propri stabilimenti, al personale della TAMBURINI, dei propri Clienti, Autorità civili e militari l'esecuzione di tutte le verifiche ispettive che si riterranno necessarie per assicurare che il SGQ ed i Processi Produttivi e di Controllo siano ed attuati in modo da garantire la completa conformità del prodotto commissionato. Tali verifiche potranno essere effettuate in qualsiasi momento da rappresentanti TAMBURINI, dei propri Clienti e delle Autorità Civili e Militari

#### Articolo 10 - LEGGE APPLICABILE

- 10.01 - Per tutto quanto non espressamente previsto e dedotto all'interno delle presenti **CGF** occorre fare riferimento alla Legislazione Italiana vigente in materia (Codice Civile e Leggi Speciali).

#### Articolo 11 - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

- 11.01 - L'insorgenza di una qualsiasi contesa fra le **Parti** avente ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione delle presenti **CGF** (ovvero di uno specifico *Ordine di Acquisto*), verrà tentativamente risolta, in prima istanza, in via amichevole. Qualora, entro un termine di **30** giorni lavorativi (a decorrere dalla data in cui i Rappresentanti delle **Parti** si incontrarono la prima volta), la contesa risultasse ancora pendente, la cognizione sulla medesima verrà deferita alla Magistratura Ordinaria ed il Foro competente sarà quello di BRESCIA.

#### Articolo 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ED ESTINZIONE DEL CONTRATTO

- 12.01 - Nel caso in cui il **Fornitore** dovesse, per una qualsiasi causa (**Forza Maggiore** esclusa), reiteratamente violare il contenuto di una o più parti delle presenti **CGF**, **TAMBURINI** potrà, a sua sola discrezione, risolvere subitaneamente le presenti **CGF** dandone avviso al **Fornitore** a mezzo plico raccomandato con avviso di ritorno (ovvero altra forma equipollente di comunicazione) e perseguire il **Fornitore** per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
- 12.02 - Premesso che la mancanza del **Fornitore** la quale intitola **TAMBURINI** a chiedere la risoluzione immediata delle **CGF** verrà qui di seguito definita "**Violazione**", si precisa che **TAMBURINI**, una volta che la **Violazione** si sia concretizzata, provvederà a darne notifica al **Fornitore** (ovviamente in forma scritta) e gli darà un termine perentorio di **5 (cinque)** giorni lavorativi (a decorrere dalla data di avviso di ricevimento della predetta notifica) per fornire le proprie spiegazioni.
- 12.03 - Qualora il **Fornitore** non dia alcuna risposta entro il termine sancito qui di sopra ovvero nel caso in cui il motivo dell'avvenuta **Violazione** (se fornito entro il predetto termine) non sia riconosciuto da **TAMBURINI** come "scusabile", **TAMBURINI** stessa, a sua discrezione, potrà:
- censurare (semplicemente) il commento del **Fornitore** e mantenere le presenti **CGF** (e relativo rapporto Contrattuale) in vita oppure
  - risolvere immediatamente le presenti **CGF** e quindi perseguire il **Fornitore** in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Preso visione delle presenti CGF, specificatamente si approvano gli articoli in essa contenuti

Per il Fornitore



-----  
timbro & firma